



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 102 relativo a:

“ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E SOCIALE (SILS)”.

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 102
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 24 novembre 2021 nella seduta n. 41
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	38	37		1
Maggioranza richiesta	20			

Incaricato di relazionare in aula la Consigliera Francesca SCATTO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Vanessa CAMANI
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 102

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 22/DDL del 12 ottobre 2021)

**ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E SOCIALE
(SILS)**

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 24 novembre
2021

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E SOCIALE (SILS)

Relazione:

La proposta di legge in oggetto istituisce il Sistema informativo lavoro e sociale (SILS) (articolo 1, comma 1), come estensione del Sistema informativo Lavoro già operativo presso Veneto Lavoro per effetto dell'articolo 28 della legge regionale 3 marzo 2009, introdotto dalla legge regionale n. 36 del 2018.

L'obiettivo della proposta è quello di rafforzare il rapporto tra politiche sociali e politiche occupazionali e supportare i servizi territoriali.

Il SILS consentirà, infatti, in collaborazione con gli Ambiti territoriali Sociali, la compiuta conoscenza dei bisogni presenti e delle prestazioni erogabili dal sistema integrato degli interventi dei servizi sociali e del lavoro, in primis le misure regionali per il contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale.

Il testo della proposta di legge è costituito dal solo articolo 1, "Sistema informativo lavoro e sociale (SILS)", oltre che dall'articolo 2, norma finanziaria.

Il Sistema informativo lavoro e sociale (SILS) è una piattaforma informatica derivante, per l'appunto, dall'estensione del Sistema informativo lavoro (SILV) e gestita dall'ente strumentale Veneto Lavoro.

Il SILS consentirà, in collaborazione con gli Ambiti territoriali Sociali, la compiuta conoscenza dei bisogni sociali presenti e delle prestazioni erogabili dal sistema integrato degli interventi dei servizi sociali e del lavoro, soprattutto delle misure regionali per il contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale.

Gli obiettivi e le finalità del SILS sono così riassumibili:

- attività di coordinamento e monitoraggio delle misure regionali a partire da quelle per il contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale;*
- procedure gestionali e di rendicontazione relativamente ai finanziamenti di iniziative regionali in tema di lotta alla povertà;*
- cooperazione fra servizi sociali dei comuni/soggetti associativi/enti capofila di ambito e centri per l'impiego gestiti da Veneto Lavoro nella programmazione ed erogazione di servizi ai cittadini in difficoltà.*

Veneto Lavoro, ente regionale strumentale per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro, per conto della Regione assicurerà la funzionalità del SILS e l'assistenza tecnica necessaria a garantirne il funzionamento (art. 1 comma 4).

La proposta legislativa non attribuisce con ciò a Veneto Lavoro la gestione di un'attività di servizio sociale a rilevanza economica – assoggettabile alla disciplina del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) - ma conferisce all'ente regionale l'esercizio di un compito inerente la funzione amministrativa regionale di organizzazione dei servizi sociali del Veneto. Tanto, al fine di consentire conoscibilità condivisa sul territorio dei bisogni sociali e delle corrispondenti prestazioni erogabili dal sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, del

lavoro, di contrasto della povertà e di promozione dell'inclusione sociale. Il comma 4 dell'articolo 1 recita, infatti:

“La Regione del Veneto e i Comuni, singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali nonché gli altri operatori di cui al comma 2, nel rispetto delle autonome titolarità dei trattamenti di dati personali, comunicano i dati, nell'ambito delle finalità proprie del SILS, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. Veneto Lavoro, per conto della Regione del Veneto, assicura il supporto alla funzionalità del SILS e l'assistenza tecnica necessaria.”.

L'istituzione del SILS consente inoltre di costruire un percorso di interoperabilità con altri sistemi informativi a livello locale e nazionale, in particolare con il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito dall' INPS (comma 3, articolo 1). E a tal riguardo, la presente proposta di legge risponde all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147/2017 per il quale la trasmissione da parte delle Regioni al Sistema informativo unico dei Servizi Sociali (SIUSS) dei dati e delle informazioni relativi alle prestazioni sociali, per conto dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, è subordinata a corrispondente previsione normativa regionale. Il menzionato articolo 24 del d. lgs. N. 147/2017 dispone infatti: “I dati e le informazioni (...) sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali”.

Il SILS costituisce allora la cornice in cui operano i servizi sociali nel contesto delle progettualità regionali e nazionali di promozione dell'inclusione sociale e in particolare delle misure di contrasto alla povertà.

L'istituzione del SILS è iniziativa fondamentale assunta in attuazione del Piano regionale per il contrasto alla povertà, approvato con DGR n. 1504/2018 e aggiornato dalla DGR n. 1193/2020.

Il Piano regionale fu concepito su impulso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di Inclusione, poi trasformato in Reddito di Cittadinanza (legge n. 26/2019).

Lo strumento pianificatorio ha rappresentato l'opportunità straordinaria di creare il sistema delle misure regionali per il contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale, inserendole nella nuova cornice degli Ambiti territoriali sociali, in stretto dialogo con la Regione, per la programmazione dei servizi ed interventi in campo sociale.

Il Piano regionale ha consentito inoltre si consolidasse l'alleanza tra tutti gli attori istituzionali impegnati sul territorio con la Regione nel contrasto alla povertà.

In particolare, con riferimento all'amministrazione regionale, di strategica importanza si è rivelata la collaborazione sviluppatasi fra l'Area del Sociale, l'Area capitale umano, formazione e lavoro e l'ente strumentale Veneto Lavoro che gestisce i centri per l'impiego. Con quest'ultimo è stato avviato un percorso, in esito all'Accordo di collaborazione - DGR n. 2027/2017, seguita da DGR n.

673/2020 - stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per rafforzare la rete dei servizi sociali, nel contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell'inclusione sociale. Veneto Lavoro venne con ciò incaricata realizzare il progetto di monitoraggio e valutazione degli interventi necessari alla nascita del SILS e dei compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione del medesimo.

Per poter adempiere al compito oggetto dell'Accordo di collaborazione che, per effetto dell'odierna proposta legislativa gli viene istituzionalmente conferito, Veneto Lavoro, come già disposto dalla DGR n. 1876/2020, stipulerà con gli enti locali coinvolti dal SILS la convenzione ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 3 del 2009 che regolamenti le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli interventi. Gli operatori abilitati alimenteranno il SILS con i dati dei beneficiari, sia a livello di anagrafica che a livello di prestazione e presa in carico. Allo stesso tempo saranno rese disponibili le informazioni presenti nel SILV riguardo alla situazione occupazionale e alla fruizione di misure di politica attiva del lavoro.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 24 novembre 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (**Corsi, Cestari e Favero**), Zaia Presidente (**Cavinato, Cestaro, Vianello, Villanova, Sandona' e Scatto**), Veneta Autonomia (**Piccinini**), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (**Soranzo e Speranzon**), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (**Bozza**).

Astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Il Veneto che Vogliamo (**Ostanel**).

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E SOCIALE (SILS)

Art. 1. - Sistema informativo lavoro e sociale (SILS).

1. La Regione del Veneto istituisce il Sistema informativo lavoro e sociale, di seguito SILS, quale estensione del Sistema informativo lavoro (SILV) di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.

2. Il SILS è alimentato dai comuni singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali o da altri operatori del privato sociale coinvolti nelle attività promosse dalla Regione o dai comuni e assicura la costruzione di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi, mediante la cooperazione applicativa con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni singoli o associati.

3. Il SILS può assolvere all'adempimento dei compiti di conferimento delle informazioni relative ai beneficiari delle misure regionali per il contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale e di eventuali ulteriori misure gestite dai servizi sociali, al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Regione del Veneto e i comuni, singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali, nonché gli altri operatori di cui al comma 2, nel rispetto delle autonome titolarità dei trattamenti di dati personali, comunicano i dati, conformemente alle finalità del SILS, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. Veneto Lavoro, per conto della Regione del Veneto, assicura il supporto alla funzionalità del SILS e l'assistenza tecnica necessaria.

5. Le modalità attuative del SILS, gli accessi e le misure di sicurezza sono disciplinati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 2 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si provvede aumentando la dotazione della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, afferente alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1501 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023; contestualmente è ridotto di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive
modificazioni.

INDICE

Art. 1. - Sistema informativo lavoro e sociale (SILS)	5
Art. 2 – Norma finanziaria	5